COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, SEGRETARIATO SOCIALE, PRESA IN CARICO INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI, SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE COMPRESO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE SPESE E DEL BILANCIO FAMILIARE, NONCHE' ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER I COMUNI DELL'ATS 14".**

***CPV: 85310000-5***

***CIG :*** _____

***CUP:*** E59D19000160006 - E51H18000090001 – E51B20000770001

***INDICE***

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P


| | | |
|---|---|---|
| ART. 1 | OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO | 4 |
| ART. 2 | DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO | 6 |
| ART. 3 | DESTINATARI | 8 |
| ART. 4 | DURATA, PROROGA ED OPZIONE DI RINNOVO | 8 |
| ART. 5 | MODALITA' DI AFFIDAMENTO | 8 |
| ART. 6 | LUOGO DI ESECUZIONE | 8 |
| ART. 7 | SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E ATTREZZATURE | 9 |
| ART. 8 | OBBLIGAZIONI GENERALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA | 9 |
| ART. 9 | QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | 11 |
| ART. 10 | FORMAZIONE E SUPERVISIONE | 11 |
| ART. 11 | COORDINATORE DEL SERVIZIO | 12 |
| ART. 12 | OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO | 12 |
| ART. 13 | CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE | 12 |
| ART. 14 | DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' | 13 |
| ART. 15 | DECORRENZA DELL'APPALTO ED ESTENSIONE CONTRATTUALE | 13 |
| ART. 16 | VARIAZIONI DEL SERVIZIO E MODIFICHE CONTRATTUALI | 13 |
| ART. 17 | SUBAPPALTO | 14 |
| ART. 18 | CORRISPETTIVO DELL'APPALTO | 14 |
| ART. 19 | PAGAMENTO | 14 |
| ART. 20 | TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI | 15 |
| ART. 21 | OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY | 15 |
| ART. 22 | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-MODALITA' DI CESSIONE DEL CREDITO | 16 |
| ART. 23 | POLIZZE ASSICURATIVE | 16 |
| ART. 24 | SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA | 17 |
| ART. 25 | SOSPENSIONE DEL CONTRATTO | 18 |
| ART. 26 | PENALITA' | 18 |
| ART. 27 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO | 18 |
| ART. 28 | RECESSO | 19 |
| ART. 29 | PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASI DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 19 |
| ART. 30 | OSSERVANZA NORMATIVA | 20 |
| ART. 31 | FORO COMPETENTE | 20 |

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA**

Oggetto del presente capitolato è il rafforzamento delle attività relative al servizio sociale professionale, segretariato sociale, presa in carico inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale, sostegno alle funzioni genitoriali, servizio domiciliare di sostegno alle funzioni educative familiari, sostegno socio educativo territoriale compreso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, nonchè attivazione di interventi di sostegno all'inclusione sociale per i Comuni dell'ATS 14.
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'ex art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Affidamento servizi sociali ex art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 Allegato IX - CPV n. 85310000-5.

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

Pertanto, per la procedura di aggiudicazione dell'appalto stesso, si determina l'applicazione esclusiva dell' art. 142 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, a fronte di quanto stabilito dall'art. 140 del predetto Decreto. Il valore presunto dell'appalto a base d'asta è pari a **€ 2.194.466,56** (Iva esclusa), riferito al periodo di 3 (tre) anni dall'affidamento dei servizi, incluso l'eventuale rinnovo del servizio per ulteriori tre anni (art. 35 comma 4) e l'eventuale proroga tecnica di sei mesi (art. 106 comma 11), di cui € 0 per oneri per prevenzione rischi da interferenza non soggetti a ribasso. Ai sensi, infatti, del combinato disposto dell'art. 131, D. Lgs. 163/2006, dell'art. 26, commi 5 e 6 del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e dalla determinazione AVCP n.3/2008 ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l'Ente appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali, non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto i servizi oggetto dell'appalto sono di natura intellettuale.

Per i servizi oggetto del presente appalto, il prezzo orario a base d'asta è di **€. 25,24** (Iva esclusa) quantificato utilizzando la tabella del MLPS Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div IV, sul costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo Settembre 2020, con aumento del 12% per spese generali e utile d'impresa (in considerazione anche dell'aggravio dei costi per l'emergenza sanitaria Covid-19), come da tabella riassuntiva che segue:

| **Figure professionali previste** | **Totale numero ore previste per la durata triennale del contratto** | **Impoto orario unitario a base d'asta iva esclusa + spese generali e utile d'impresa** | **Importo per la durata triennale del contratto – iva esclusa (base di gara)** | **Importo per la durata triennale del rinnovo - iva esclusa (art 35 comma 4)** | **Importo eventuale proroga semestrale iva esclusa (art 106 comma 11)** | **Valore complessivo stimato** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistente sociale | 27. 360 | € 25,24 | € 690.566,40 | € 690.566,40 | € 115.094,40 | € 1.496.227,20 |
| Educatore professionale | 12.768 | € 25,24 | € 322.264,32 | € 322.264,32 | € 53.710,72 | € 698.239,36 |
| **TOTALE** | **40.128** | --------- | **€ 1.012.830,72** | **€ 1.012.830,72** | **€ 168.805,12** | **€ 2.194.466,56** |

Il corrispettivo spettante alla Ditta aggiudicataria sarà liquidato in funzione dell'effettiva prestazione di servizio, prescindendo dal numero complessivo delle ore poste a base di calcolo dell'appalto e sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara all'importo orario unitario a base d'asta.

L'importo complessivo è da intendersi presunto, derivato da dati previsionali statistici, e potrà subire, nel rispetto delle previsioni normative, variazioni in aumento o diminuzione dovute sia al numero e alla complessità dei casi in carico al servizio, sia a variazioni legislative, sia a eventi o necessità riorganizzative di natura imprevista. L'aggiudicatario sarà comunque obbligato ad espletare i servizi oggetto di appalto anche in funzione di incrementi/decrementi che dovessero intervenire nel corso dell'appalto.

L'appalto prevede lo sviluppo e la realizzazione delle seguenti azioni:

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

- ***Prima azione - Rafforzamento del segretariato sociale***:

  Rafforzamento del servizio di segretariato sociale o Punto Unico di Acceso, PUA, garantendo al cittadino un luogo vicino dove reperire informazioni e orientarsi, e dove vi sia la presenza di un operatore che con attenzione e motivazione lo "accompagni" alla conoscenza dei servizi di base sociale e socio-sanitari cui può accedere, in relazione al bisogno espresso e che costituisca una vera "porta" di accesso alla fruizione degli stessi.

  Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in Segretariato Sociale, si conclude la relazione tra utente e servizio sociale.

  Quando in sede di colloquio in Segretariato Sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale professionale e/o dalle Unità Multidisciplinari integrative socio-sanitarie viene definita la presa in carico con passaggio ai servizi competenti di riferimento.

- ***Seconda azione - Rafforzamento del servizio sociale professionale***

  Rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso la presa in carico, cioè il processo tramite il quale il servizio assume la responsabilità tecnica ed amministrativa di una situazione di bisogno, della persona o della famiglia, l'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, in riferimento a quanto previsto dall'art. 22 della Legge 328/2000 e s.m.i..

- ***Terza azione - Sostegno alle funzioni genitoriali***

  Miglioramento dell'offerta di servizi socio-educativi extrascolastici alle famiglie con figli minorenni che possano favorire il mantenimento degli equilibri tra vita familiare e partecipazione

  delle donne e degli uomini al mercato del lavoro, attraverso interventi che offrono ai genitori un aiuto concreto nell'affrontare i problemi della vita quotidiana e le difficoltà relative alla cura e all'educazione dei figli. Interventi volti a sostenere le famiglie, offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l'esercizio delle funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza.

- ***Quarta Azione - servizio domiciliare di sostegno alle funzioni educative familiari***

  Interventi erogati a domicilio o in luoghi di aggregazione spontanea per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. Interventi che si concretizzano prevalentemente in progetti di aiuto ai bambini, alle bambine e alle famiglie in difficoltà. Gli interventi debbono essere realizzati da educatori e sono finalizzati al miglioramento dell'offerta di servizi socio-educativi extrascolastici, al mantenimento degli equilibri tra vita familiare e partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro, anche nel periodo estivo non coperto dai percorsi d'istruzione per garantire opportunità di socializzazione a favore dei minori.

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

- ***Quinta azione - sostegno socio educativo territoriale***

  Interventi di sostegno, erogati in apposite strutture o a domicilio, destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie. Gli interventi sono finalizzati all'integrazione nella società e nel mondo del lavoro , mediante attività di tipo educativo, culturale e ricreativo.

- ***Sesta azione - Supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare***

  Supporto, attraverso strumenti e indicazioni, utili per tenere sotto controllo il budget familiare e raggiungere una migliore gestione sia delle entrate che delle spese; iniziative di sensibilizzazione alla preservazione della proprietà ed al mantenimento dell'alloggio e ad evitare insolvenze, nonché sostegno per contenere l'aggravarsi o concorrere a sanare situazioni debitorie relative all'abitazione (utenze/affitto/mutuo).

- ***Settima azione - Attivazione di interventi di sostegno finalizzati a favorire l'occupabilità e l'inclusione sociale***

  Supporto nell'acquisizione di competenze preliminari a sostenere la possibilità di collocamento nel mercato del lavoro (es. accompagnamenti a percorsi di orientamento formativo/professionale, a corsi di conoscenza della lingua italiana);

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di un unico intervento inserito nel progetto di cui in premessa e, pur trattandosi di singole azioni, esse sono una legata all'altra in un intervento unitario e coordinato sulla persona; si rinvia, in particolare, a quanto previsto dall'art. 7 ultimo comma del presente Capitolato, dove è riservata all'Ente appaltante la possibilità di modificare la ripartizione delle ore tra le due diverse figure professionali.

**ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO**

Le prestazioni dei servizi previsti dal presente Capitolato, sono le seguenti:

- **SEGRETARIATO SOCIALE /PUA**

  - attività di informazione/comunicazione sui diritti, opportunità e servizi presenti sul territorio, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità di accesso;
  - accoglienza, accompagnamento, ascolto e orientamento sull'offerta dei servizi sociali e sanitari e sulle progettualità attive nel territorio;
  - decodificazione del bisogno e accoglienza della domanda attraverso un supporto nella sua compilazione all'interno degli sportelli di segretariato sociale presenti in tutti i Comuni dell'Ambito;
  - attivazione degli altri referenti territoriali della rete formale e informale per un approfondimento della richiesta;
  - verifica dei requisiti di ammissibilità per la predisposizione di un progetto personalizzato;
  - raccordo operativo tra PUA, Comuni e le Unità Valutative Multidiscipliari attive sul

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

territorio, anche attraverso la partecipazione attiva alle Unità Multidisciplinari;

- rilevazione e monitoraggio della domanda sociale.

- **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:**
  - lettura e decodificazione della domanda sociale;
  - presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;
  - predisposizione di progetti personalizzati;
  - attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione;
  - presa in carico per l'inserimento nella attività previste dai progetti POR, RdC e dagli altri progetti attivi
  - altre attività riconducibili alle competenze di Ambito e, preventivamente concordate, a quelle Comunali, che riguardano le funzioni proprie di un servizio sociale comunale.
  - partecipazione alle equipe territoriali che prenderanno in carico i nuclei familiare per gli aspetti sociali e socio sanitari.
  -

- **SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI**
  - sostegno attraverso la costruzione di progetti individualizzati in grado di restituire, laddove possibile, le competenze educative alla famiglia, naturale contesto di crescita di ogni minore;
  - accrescimento delle capacità genitoriali delle famiglie naturali;
  - sviluppo della rete, anche informale, all'esercizio della genitorialità;
  - promozione del mantenimento dei legami relazionali e affettivi intrafamiliari;
  - promozione e sostegno dell'intervento temporaneo di cura da parte delle famiglie affidatarie e/o d'appoggio

- **SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE:**
  - predisposizione di una serie di interventi rivolti a minori e famiglie, finalizzati a prevenire situazioni di isolamento e disagio ed a sostenere nuclei familiari che vivono condizioni di temporanea difficoltà;
  - predisposizione di percorsi di accompagnamento per il raggiungimento dell'autonomia personale del nucleo familiare operando sia presso il domicilio dell'utente che in altri contesti sulla base di progetti personalizzati, in sinergia con il servizio sociale professionale;

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

- attivazione di interventi sia di supporto alla funzione genitoriale che di osservazione e monitoraggio attraverso le seguenti modalità:

  - favorendo le relazioni educative, rivolte tanto ai minori interessati quanto ai loro genitori;

  - garantendo il raccordo tra famiglia, scuola ed altre risorse e servizi del territorio;

  - partecipando alle equipe territoriali.

- **SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE SPESE E DEL BILANCIO FAMILIARE**

  - indicazioni in merito alle modalità per registrare regolarmente le entrate e soprattutto le spese, individuando le priorità di spesa (le cose a cui non si può o non si vuole rinunciare);

  - sostegno alla famiglia nell'individuare il conto delle spese fisse (mutuo casa, rate, bollette) e delle relative scadenze.

- **SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO FINALIZZATI A FAVORIRE L'OCCUPABILITA' E L'INCLUSIONE SOCIALE**

  - supporto nell'acquisizione di competenze preliminari a sostenere la possibilità di collocamento nel mercato del lavoro;

  - accompagnamento a percorsi di orientamento formativo/professionale;

  - indicazione dei corsi di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri;

  - agevolazione dell'inserimento nel luogo di lavoro o tirocinio;

  - affiancamento e supporto nello svolgimento delle attività sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal Progetto;

  - collaborazione nel predisporre il Dossier individuale.

**ART. 3 - DESTINATARI**

Destinatari degli interventi sono tutti i residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 14 coincidente, per territorio, al Distretto sanitario di Civitanova Marche ASUR Area Vasta n. 3. L'ammissione agli interventi e prestazioni sono regolati dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti specifici dell'Ambito Territoriale Sociale 14.

**ART. 4 – DURATA, PROROGA E OPZIONE DI RINNOVO**

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre) e decorre dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori 3 (tre) anni ai sensi dell'art. 35 comma 4.
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.L.gs n. 50/2016 è possibile prorogare la scadenza del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (mesi 6).
L'aggiudicatario si impegna ad accettare eventuale rinnovo e proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto o più favorevoli per l'Ente appaltante.
L'Ente appaltante, laddove se ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre le prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o

pretendere indennità, così come previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016.

**ART. 5 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO**
L'affidamento avverrà con la procedura aperta indicata agli artt. 3, co.1, lett. sss), 60 e 142 del D. Lgs. 50/2016. I concorrenti devono possedere i **requisiti di partecipazione alla gara di cui all'allegato A)** del presente Capitolato. All'aggiudicazione dell'appalto si procederà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, secondo **i criteri di valutazione e di aggiudicazione della gara di cui all'allegato B).**

**ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE**
I servizi oggetto dell'appalto verranno realizzati nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 14 Distretto sanitario di Civitanova Marche ASUR Area Vasta n. 3, composto dai Comuni di: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.
La sede principale è l'Ufficio Comune presso il Comune di Civitanova Marche, Ente capofila.
Le sedi operative, salvo variazioni, saranno coerenti con la strutturazione degli Sportelli PUA avviata con il POR Marche FSE 2014-2020 – Asse II Priorità intervento 9.4 DGR n. 1223 del 10/10/2016 /DDPF n. 29 del 28/10/2016) e deve prevedersi comunque la possibilità di presenza del personale oggetto del presente affidamento, nei singoli Comuni per esigenze funzionali all'attività.

Gli operatori dovranno per servizio spostarsi all'interno del territorio, e, in relazione alle necessità, recarsi in altri servizi pubblici e privati, aziende, abitazioni degli utenti, ecc. anche al di fuori del territorio dell'Ambito.

I chilometri percorsi dagli operatori per spostamenti correlati al regolare svolgimento del servizio, i costi derivanti dai viaggi e dagli spostamenti dalla sede per esigenze di servizio, si intendono a totale carico della Ditta aggiudicataria e ricompresi nel prezzo offerto in sede di gara.

**ART. 7- SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E ATTREZZATURE**
L'Organizzazione del servizio è di esclusiva competenza dell'Ufficio Comune dell'ATS 14. L'Ente appaltante conserva la titolarità delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e la Ditta aggiudicataria garantisce, a tal fine, massima collaborazione per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, per l'espletamento dei servizi appaltati la completa gestione di quanto necessario. Il servizio dovrà essere assicurato nei giorni feriali, di norma, nella fascia oraria 8.00/20.00 (sabato compreso) mentre il servizio educativo potrà svolgersi anche nei giorni festivi. Gli orari di funzionamento dell'intero servizio appaltato saranno articolati successivamente in base alle esigenze organizzative dei servizi. Il servizio prevede la fase di front-office (contatto con il pubblico) e la fase di back-office (raccolta dati, monitoraggio, compilazione schede, relazioni sociali, rendicontazioni.). L'ATS 14, direttamente o tramite i Comuni di riferimento, mette a disposizione spazi idonei dotati di telefono fisso e delle attrezzature minime di ufficio entro cui svolgere il servizio.
Potranno essere autorizzate e concordate anche modalità diverse di erogazione dei servizi oggetto del presente appalto, qualora ciò sia richiesto da particolari situazioni di emergenza.
In casi particolari, i Responsabili dei Servizi Sociali dei singoli Comuni potranno autorizzare l'utilizzo dei mezzi comunali, qualora previsto dai rispettivi Regolamenti. Nell'adempimento dei propri compiti professionali, tutti gli operatori dovranno svolgere altresì le attività inerenti la produzione, l'aggiornamento e la custodia della documentazione dell'utenza in carico, da consegnare al termine dell'appalto all'Ufficio Comune con apposito verbale.
L'ente appaltante, qualora si renda necessaria una diversa organizzazione dei servizi, si riserva la possibilità, in vigenza di contratto, di modificare la ripartizione delle ore tra le diverse figure di operatori (assistente sociale ed educatore), con preavviso di almeno 20 giorni alla Ditta aggiudicataria mediante pec.

**ART. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara, nonché secondo un Sistema di Qualità conforme agli standard internazionali per i sistemi di Gestione della Qualità UNI ISO 9001:2015 "Settore IAF 38- Sanità ed altri servizi sociali"
Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Ente appaltante, assumendosene ogni relativa alea.
L'Ente appaltante, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'aggiudicatario a svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività.
L'aggiudicatario provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutto il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Ente appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre rendicontazioni mensili delle attività e degli interventi realizzati che dovranno essere allegati alle fatture mensili;
- fornire periodicamente, su richiesta e con le modalità indicate dall'Ente appaltante, i dati necessari per la predisposizione della reportistica di progetto prevista dal Ministero o da altri Enti finanziatori;
- provvedere alla sostituzione degli operatori assenti per malattia, ferie o altro, nel minor tempo possibile, e comunque entro le 48 ore lavorative, in modo da non arrecare alcun pregiudizio al servizio.
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall'Ente appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare immediatamente all'Ente appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente all'Ente appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- manlevare e tenere indenne l'Ente appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Ente appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. La Ditta aggiudicataria riconosce che l'Ente

appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, sia nei confronti dell'Ente appaltante che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. L'Ente appaltante è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'aggiudicatario ed il predetto personale.
L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Ente appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.
L'aggiudicatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione. L'aggiudicatario si impegna a gestire le attività utilizzando il personale individuato nell'offerta presentata in sede di gara. In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, la Ditta aggiudicataria ne dovrà fornire comunicazione scritta all'Ente appaltante, con contestuale trasmissione del curriculum vitae dell'operatore proposto. Resta inteso, che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità.
L'aggiudicatario riconosce all'Ente appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, e tale facoltà non comporterà alcun onere per l'Ente appaltante. In tal caso la Ditta aggiudicataria deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, trasmettendo il curriculum vitae del nuovo operatore proposto.
È fatto divieto all'aggiudicatario, al personale impiegato nel servizio e comunque a terzi di ricevere dagli utenti qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

## ART. 9 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Per l'espletamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali, in possesso dei requisiti professionali di cui all'allegato A) al presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria, con l' offerta in sede di gara, dovrà presentare l'elenco di tutti gli operatori addetti ai servizi oggetto dell'appalto, specificando i titoli da ciascuno conseguiti ed allegando i relativi curriculum, predisposti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Rispetto alle figure sopraindicate la Ditta aggiudicataria dovrà accertare che presentino le seguenti competenze:

- buone capacità di comunicazione;

- capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi di rete nel territorio.

Rispetto a tutte le figure sopraindicate l'aggiudicataria dovrà assicurare la seguente attrezzatura:
- dotazione di auto da usare per gli spostamenti.

Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto, altresì, ad attenersi alle seguenti disposizioni di carattere generale:



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

- mostrare sempre cortesia e disponibilità;

- eseguire correttamente le procedure e le disposizioni ricevute, mantenendo assoluta riservatezza sui dati connessi all'attività espletata o su qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente l'organizzazione e le attività dell'Amministrazione di cui sia venuto in possesso. Tali dati dovranno essere trattati in modo assolutamente riservato e non saranno in alcun modo resi disponibili a terzi neanche parzialmente;

- svolgere il servizio negli orari stabiliti, senza variazioni dell'orario stesso che non siano state preventivamente concordate ed autorizzate.

**ART. 10 - FORMAZIONE E SUPERVISIONE**

Tutto il personale deve ricevere adeguata preparazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa ed essere periodicamente aggiornato.

L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico della Ditta aggiudicataria ed è comprensivo del monte ore necessario alla frequenza per un numero di minimo di 10 annue per ciascun operatore . Su richiesta dell'Ente appaltante e previo accordo, ai corsi di formazione e aggiornamento della Ditta aggiudicataria potrà partecipare gratuitamente anche personale dell'Ambito Territoriale Sociale 14.
Il programma formativo da espletare durante la vigenza del contratto, dovrà essere concordato con i referenti dell'Ente appaltante, al fine di renderlo coerente con le attività da svolgere e con le problematiche emergenti in rapporto ai servizi ed al territorio, fin dal primo anno di attività.
L'articolazione organizzativa della formazione dovrà essere predisposta in modo da non recare pregiudizio nell'erogazione del servizio. L'Ente appaltante potrà promuovere direttamente attività di formazione anche congiunta con l'intento di favorire l'integrazione fra i servizi svolti dagli operatori comunali e di quelli in appalto.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare la supervisione del personale sostenendone totalmente l'onere, comprensivo del monte ore necessario alla frequenza.
La Supervisione non può essere svolta dal Coordinatore del Servizio.
Il monte ore di supervisione è fissato in minimo 20 ore annue, deve essere certificato all'Ente appaltante e svolto da professionisti con esperienza di supervisione. L'orario impiegato dagli operatori per la supervisione è a carico della Ditta aggiudicataria. Situazioni, problematiche o necessità che dovessero emergere nel corso dell'attività di supervisione, dovranno essere oggetto di confronto con i referenti dell'Ente appaltante
Resta inteso che la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione del personale/operatori relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.lgs.81/2008.

**ART. 11 - COORDINATORE DEL SERVIZIO**
La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere la figura di un Coordinatore cui affidare il coordinamento tecnico di tutti i servizi del presente appalto.
Il Coordinatore deve assicurare:

- coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio, nonché raccordo con l'Ente appaltante, con il quale concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi;

- gestione e controllo del personale (programmazione settimanale dell'attività degli operatori, sostituzioni, emergenze) garantendo la flessibilità operativa sulla base delle esigenze di servizio riscontrate;

- raccolta dati per eventuale reportistica;

- monitoraggio costante dei servizi erogati, finalizzato anche alla rilevazione delle criticità e

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

dei bisogni degli utenti e attivazione di interventi per la loro risoluzione;

- predisposizione di una relazione semestrale da inviare all'ATS 14 sull'andamento delle attività eseguite dagli operatori nel periodo di riferimento e sulle situazioni in carico ;

- predisposizione di una relazione da inviare tempestivamente all'ATS 14 ogni qualvolta si presentino situazioni e/o casi che richiedano una particolare attenzione.

Il nominativo ed il relativo curriculum vitae del Coordinatore, dovranno essere inviati all'Ente appaltante prima dell'attivazione del servizio.

**ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008. Lo stesso dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente appaltante per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.
La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 e successive modifiche.
Gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitanova Marche, all'indirizzo: www.comune.civitanova.mc.it ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi per quanto compatibili ai collaboratori.

**ART. 13 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'aggiudicatario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'Ente appaltante;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'Ente appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, nè di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per l'aggiudicatario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con il Comune di Civitanova Marche, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Ente appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

**ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'**

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a documentare tutta l'attività svolta.

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

È infatti fondamentale tener traccia degli interventi effettuati in favore delle persone che a diverso titolo accedono ai servizi di cui al presente capitolato, annotando i dati anagrafici e di contatto, le valutazioni, i progetti, i servizi attivati, i monitoraggi e le verifiche effettuate, tenendo i diari dei colloqui, conservando decreti, relazioni e ogni altra documentazione pervenuta o acquisita.

La documentazione dell'attività è imprescindibile per diversi aspetti: rilettura ed evoluzione della presa in carico, eventuale passaggio ad altro operatore, verifica gestionale, difesa giudiziaria, possibilità dell'utente di accedere alla sua storia, ecc.

L'Ente appaltante potrà mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria un apposito software funzionante su piattaforma telematica, denominato "Cartella Sociale Informatizzata", che, nel caso venga attivata, dovrà essere adeguatamente implementata e mantenuta aggiornata dagli operatori interessati.
Tutti i costi di manutenzione del software sono a carico dell'Ente appaltante.

## ART. 15 - DECORRENZA DELL'APPALTO ED ESTENSIONE CONTRATTUALE

La decorrenza del servizio è fissata presumibilmente dal 01.10.2021, ovvero dalla data di stipula del contratto, qualora successiva. L'Ente appaltante si riserva di dar luogo all'espletamento del servizio, ove ne ricorresse l'urgenza, anche nelle more di stipula del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che la durata complessiva dell'appalto, determinata in un triennio, oltre eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni e di proroga tecnica di 6 mesi, è vincolata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate dal POR Marche FSE 2014-2020 – Asse II Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 - Tipologia di azione 9.4.B; Priorità di investimento 9.1- Risultato atteso 9.2 Tipologia di azione 9.1.C e 9.1.N, dalla persistenza dei finanziamenti legati al PON ed alla Quota servizi, nonché a finanziamenti di altra natura.

## ART. 16 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO E MODIFICHE CONTRATTUALI

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Ditta aggiudicataria se non sia stata approvata o disposta dall'Ente appaltante per iscritto. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non previamente autorizzate per iscritto, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e carico dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni dell'Ente appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle penali di cui all'art. 24.

## ART. 17 - SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e necessitano dell'autorizzazione dell'Ente appaltante.
Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente appaltante non provvederà al pagamento diretto al subappaltatore.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
La Ditta aggiudicataria si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente appaltante, l'aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, siano accertati dall'Ente appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente appaltante medesimo. In tal caso è onere dell'aggiudicatario svolgere in proprio le attività derivanti dal contratto, senza diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

rimborso da parte dell'Ente appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

**ART. 18 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 14 riconosce all'appaltatore un corrispettivo per i servizi erogati calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara al costo complessivo unitario posto a base di gara indicato all'art. 1, rapportato alle ore di servizio effettuate.
Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni dei prezzi durante il periodo di durata naturale del contratto.
Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

**ART. 19 - PAGAMENTO**

La Ditta aggiudicataria emetterà all'Ente appaltante fattura elettronica con cadenza mensile posticipata corredata dai fogli presenze degli operatori in cui deve essere ben specificato il tipo di servizio (assistente sociale o educatore), il nominativo dell'operatore, il nominativo dell'utente (in caso di servizio domiciliare/educativo), le ore mensili di servizio effettuate, secondo le modulistica proposta dal servizio in relazione alle varie progettualità a cui le attività si riferiscono . La fattura dovrà riportare, la tipologia, la quantità dei servizi effettivamente svolti e il prezzo unitario.
Il pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, da parte della stazione appaltante, della fattura elettronica e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie dell'Ente appaltante, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C.
Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:
a) dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa;
b) dell'indicazione nella fattura elettronica:

c) del Codice Univoco Ufficio;

d) del CIG;

e) del CUP;

f) della "Scissione dei pagamenti" previsto dall'art. 1, co. 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.

La liquidazione del corrispettivo, infine, avverrà previa verifica della regolarità della documentazione presentata e della effettiva e corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali, a cura dell'Ente appaltante.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica, da parte della stazione appaltante, della regolarità delle prestazioni eseguite e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**ART. 20- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente, tempestivamente, le relative modifiche.
Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono anche nei contratti che saranno sottoscritti dall'aggiudicatario con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio.
Sulle fatture da trasmettere all'Ente appaltante dovrà essere indicato, oltre a quanto già elencato nell'articolo precedente, anche gli estremi del conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi.
La risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente appaltante dichiara all'aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva.

**ART. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY**

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con l'Ente appaltante. L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Ente appaltante e averne ottenuto l'eventuale consenso scritto.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente appaltante medesimo.
La Ditta aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente appaltante.
La Ditta aggiudicatrice è tenuta a rispettare il Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 "GDPR" e a sottoscrivere l'incarico quale responsabile della sicurezza sulla base del modulo proposto dall'Ente appaltante, conforme a normativa .

**ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - MODALITA' DI CESSIONE DEL CREDITO**

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.
L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente appaltante. La Ditta aggiudicataria, in caso di cessione dei crediti, è obbligata al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. In particolare, l'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed ogni altro dato utile (v. art. 19) al

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando i dati di cui sopra.
In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**ART. 23 - POLIZZE ASSICURATIVE**

La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Ente appaltante sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, dovessero derivare all'Ente appaltante, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico della Ditta aggiudicataria, anche con riferimento ai danni derivanti dall'operato e dalla condotta del personale di quest'ultimo e di chiunque sia coinvolto nell'esecuzione del servizio stesso, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, fino a dodici mesi successivi alla loro cessazione. la Ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro).
Devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, nonché l'Ente appaltante, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori.
Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve:

- prevedere massimali per danni a persone e a cose non inferiori a 3.000.000,00 di euro (tremilioni/00)

- prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente contratto;

- prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;

- valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali l'appaltatore debba rispondere, compresi eventuali volontari.

In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, la Ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, con le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio appaltato con la produzione di apposita appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di manleva assunto dall'aggiudicatario.
Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte all'Ente appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'aggiudicatario. Parimenti l'Ente appaltante sarà tenuta indenne da danni non coperti in tutto dalle coperture assicurative stipulate dall'aggiudicatario.
I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'appaltatore nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi. Consegue che ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sulla Ditta aggiudicataria, sollevando da ogni responsabilità l'Ente appaltante.
La Ditta aggiudicataria deve segnalare immediatamente, per iscritto, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
Fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto ad attivare la polizza assicurativa di cui al

presente articolo prima dell'inizio del servizio, l'esistenza ed il mantenimento e, quindi, la validità ed efficacia della polizza medesima per tutta la durata del contratto è condizione essenziale di efficacia dello stesso; contrariamente, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con conseguente incameramento della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**ART. 24 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA**

A seguito dell'accertamento con esito positivo dei controlli dei requisiti, l'Ente appaltante adotterà provvedimento di presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e ferma restando la possibilità di procedere all'avvio in urgenza dell'esecuzione, nonché l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato una volta decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

Il contratto verrà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le tasse, sopratasse, imposte ordinarie e straordinarie, IVA di legge, imposta di registro, e ogni altra spesa inerente e conseguente alla stipulazione del relativo contratto sono per intero a carico dell'aggiudicatario, anche per eventuali proroghe e rinnovi, secondo le tariffe di legge. L'aggiudicatario dovrà altresì provvedere al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente applatante per le spese di pubblicazione degli atti di gara .

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare in favore dell'Ente appaltante, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. stesso, nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dall'Ente appaltante, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia decorre dal giorno della stipula del contratto e ha validità per l'intera durata dell'appalto, e comunque fino all'avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Ente appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno. La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con la restituzione della stessa al garante.

**ART. 25 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016

**ART. 26 - PENALITA'**

In caso di ritardo nell'adempimento e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga, verrà applicata la penale di Euro 300,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

L'Aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è inoltre soggetta ad una penalità determinata tra un minomo di € 500,00 e un massimo di €. 3000 , in relazione alla gravità dell'infraziuone commessa qualora :

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei servizi di cui al presente capitolato;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

- assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini stabiliti dall'art.14 del presente capitolato;compia violazioni dei diritti degli utenti ;
- ultariori inadempimenti no elencati .

L'applicazione della penale verrà effettuata previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Ente appaltante, lo stesso provvederà a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'aggiudicatario in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero verrà trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato. In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattuali, ripetuti e rilevati per tre volte nell'arco dell'anno solare, è facoltà dell'Ente appaltante richiedere la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

**ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Ente appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiederebbe una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice degli appalti .

L'Ente appaltante, inoltre, dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L'Ente appaltante, infine, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:
a) interruzione parziale o totale del servizio o della fornitura senza che sia stato, preventivamente riprogrammata l'attività con gli uffici competenti e, comunque senza

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Prot.0035506-08/06/2021-c_c770-PG-0004-00070008-P

giustificati motivi accertati dall'Ente appaltante ;
b) comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'applicazione di n. 3 sanzioni nel massimo previsto, determinate a seguito di regolare contestazione ;
c) nei casi già previsti in specifici articoli del capitolato .
Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
1) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010)
2) venire meno, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3) l'aggiudicatario faccia ricorso al subappalto (di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016) senza preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante.
La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'aggiudicatario con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

**ART. 28 - RECESSO**
Ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

**ART. 29 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASI DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
L'Ente appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 30 - OSSERVANZA NORMATIVA**
La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle normative sopravvenute di cui al precedente comma.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Disciplinare di gara, del D. Lgs. n. 50/2016, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.

**ART. 31 - FORO COMPETENTE**
Le controversie che dovessero sorgere tra la Ditta aggiudicataria e l'Ente appaltante, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, saranno devolute al giudice competente del foro di Macerata rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
L'aggiudicatario dichiara, inoltre, di conoscere ed espressamente approvare ed accettare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 del presente capitolato.